

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI GENOVA

ATTO NORMATIVO DELL'AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI GENOVA

Deliberato dall'Assemblea Diocesana in data 7 marzo 2006

Il Consiglio Nazionale ha dichiarato la conformità alla normativa statutaria e regolamentare dell'ACI nazionale in data 10 giugno 2006, con la delibera n. 17, suggerendo alcuni emendamenti.

Il Consiglio Diocesano, nella seduta del 24 ottobre 2006 ha recepito tali proposte.

Bozza di modifica proposta dalla commissione diocesana in data 02/05/2022 rev.1]

Bozza rivista dalla presidenza diocesana in data 25/05/2022 [rev.2]

Approvato dal Consiglio Diocesano in data 06/06/2022 [rev.3]

Approvato dall'Assemblea Diocesana in data 8 ottobre 2022 [rev.4]

Il Consiglio Nazionale ha dichiarato la conformità alla normativa statutaria e regolamentare dell'ACI nazionale con la delibera n. 11/2023 del 19 marzo 2023.

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

DELL'AZIONE CATTOLICA – DIOCESI DI GENOVA

L'Associazione diocesana di Azione Cattolica di Genova si inserisce nella storia e nella vita della Comunità cristiana locale e, in comunione con il suo Vescovo, annuncia e testimonia il Vangelo di Cristo partecipando attivamente alla realizzazione della missione apostolica della Chiesa.

L'Azione Cattolica diocesana di Genova cammina insieme con l'Azione Cattolica Italiana a cui fa costante riferimento.

L'Azione Cattolica si riconosce nel cammino religioso ed ecclesiale della Chiesa, dono di Fede, Speranza, Carità che ha trovato buona testimonianza in tanti laici, religiosi, sacerdoti.

ART.1 – L'IDENTITÀ DELL'A.C. DIOCESANA

Denominazione: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Genova

Associazione senza scopo di lucro con sede in Genova, Vico Falamonica 1

L'A.C. diocesana è rappresentata dalla Presidenza Diocesana in carica, costituita secondo le indicazioni statutarie e le specificazioni contenute nel presente Atto Normativo.

Il rappresentante legale è il Presidente Diocesano in carica.

L'identità dell'Associazione è contenuta ed esplicitata nello Statuto Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, in particolare negli art. 1 - 10, a cui si rinvia.

L'A.C. diocesana è retta dallo Statuto Nazionale, con il relativo regolamento di attuazione, e dal presente Atto Normativo Diocesano.

ART.2 – L'ADESIONE ALL'A.C.

La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Associazione diocesana costituita nella Chiesa particolare in Genova e, attraverso essa, alla vita dell'Associazione Nazionale.

La richiesta di adesione è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini ed i percorsi formativi.

L'adesione all'A.C. significa la condivisione e la partecipazione al progetto formativo e missionario dell'Associazione, la collaborazione e corresponsabilità al servizio associativo ed ecclesiale, nella chiesa locale e nella quotidianità della vita, con l'impegno attivo, la preghiera, il sacrificio, lo studio.

ART.3 – LA STRUTTURA ASSOCIATIVA DELL 'A.C. IN DIOCESI

Il ruolo e la presenza dell'A.C. trovano periodiche conferme e continuità da parte del Vescovo diocesano attraverso la nomina del Presidente Diocesano e degli Assistenti, secondo le norme stabilite dallo Statuto dell'A.C.I.

L'A.C. diocesana di Genova si organizza in una struttura unitaria presente sul territorio per fasce di età.

L'A.C. diocesana si articola in Associazioni Territoriali di Base (ATB) che possono avere prevalentemente carattere parrocchiale o interparrocchiale oppure riferirsi ad una unità pastorale. Di norma l'Associazione territoriale è costituita da aderenti ragazzi, giovani, adulti.

Nell'A.C. diocesana, per specifiche esigenze pastorali potranno essere istituiti Gruppi Diocesani per sviluppare una specifica attenzione pastorale ad un ambiente, età o condizione di vita. Uno o più di tali gruppi potranno costituire, a livello diocesano, il Movimento Studenti, il Movimento Lavoratori, nonché altri Movimenti Diocesani allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazionismo in rapporto a specifiche condizioni di esperienza di vita o a specifici ambienti. La costituzione e l'organizzazione di un Movimento Diocesano di A.C. sono regolate dallo Statuto Nazionale.

Sono, inoltre, inseriti nell'esperienza dell'A.C. diocesana, pur nella loro autonomia di movimenti, il MEIC, il MIEAC, la FUCI.

L'AC Diocesana, in considerazione della struttura territoriale della Diocesi di Genova, è articolata in 6 zone territoriali:

1. Ponente;
2. Alta Val Polcevera e Valle Scrivia;
3. Bassa Val Polcevera;
4. Centro;
5. Val Bisagno;
6. Levante.

Al fine di una migliore comunione associativa diocesana, e per rendere più capillare la comunicazione e la collaborazione degli aderenti appartenenti ai vari Vicariati, potranno essere studiate forme di ulteriore articolazione delle zone, tenendo conto delle vigenti zone vicariali diocesane.

L'A. C. diocesana e le sue articolazioni si organizzano ed operano in forma democratica in merito all'elezione dei responsabili ed all'individuazione dei programmi di attività ed all'assunzione delle scelte che orientano il cammino associativo.

ART.4 – L' ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI BASE

L'associazione territoriale di base (ATB) dell'A.C. è impegnata, oltre alla collaborazione dovuta istituzionalmente con l'AC Diocesana e Nazionale, ad un rapporto fraterno di comunione e di sostegno del Vescovo, dei Parroci, dei Sacerdoti, nello stile che è proprio della corresponsabilità dei laici. Partecipa alla vita della comunità ecclesiale nella serena e franca esposizione delle proprie valutazioni e del proprio carisma.

4.1 GLI ORGANI DELL'ATB:

- a. L'Assemblea
- b. Il Consiglio

a. L'ASSEMBLEA

Costituita dagli aderenti all'A.C. nella Parrocchia (o territorio altrimenti definito) che abbiano compiuto gli anni 14.

L'Assemblea si riunisce, preferibilmente almeno una volta all'anno, per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, decidere i programmi, verificare le attività svolte e di norma ogni tre anni per svolgere la funzione elettiva per il rinnovo delle cariche direttive.

All'Assemblea è sempre invitato a partecipare il Parroco o l'Assistente o un suo delegato. Nel caso di assemblea elettiva hanno diritto di voto tutti gli aderenti che alla data dell'Assemblea abbiano compiuto il 14° anno di età.

All'Assemblea possono partecipare, con diritto di parola, i simpatizzanti all'A.C.

In via ordinaria l'Assemblea dell'Associazione territoriale è convocata dal Presidente, in via straordinaria può essere convocata anche dalla Presidenza Diocesana.

In base alle scadenze fissate dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Diocesano, l'Assemblea provvede ad eleggere il Consiglio, formato dai responsabili dell'A.C. territoriale, in rapporto al numero degli iscritti. In tale occasione vengono anche eletti i delegati all'Assemblea Diocesana e proposti eventuali candidati per l'elezione in Consiglio Diocesano.

b. IL CONSIGLIO

Il Consiglio territoriale, in occasione della prima riunione, propone a mezzo di elezione il nominativo del presidente (la nomina del quale è effettuata dal Vescovo).

È costituito dal Presidente e dagli altri responsabili eletti nell'Assemblea in rappresentanza degli adulti, dei giovani e dell'A.C.R., secondo quanto previsto dalla normativa contenuta nel regolamento diocesano emesso in occasione dell'Assemblea Diocesana triennale elettiva.

Il Consiglio ha compiti programmatori, gestionali e di verifica delle attività dell'Associazione territoriale, con riferimento agli orientamenti pastorali ed ai programmi della Diocesi, della comunità ecclesiale di appartenenza e della Associazione Diocesana.

4.2 IL PRESIDENTE

Il compito principale del Presidente è quello di rappresentare l'unità associativa coordinando le attività di ciascun settore o articolazione, vivendo il suo servizio in piena comunione con l'Assistente.

4.3 L'ASSISTENTE

Ha il compito principale di accompagnare spiritualmente la vita associativa agendo in comunione con il Presidente ed il Consiglio. Coltiva il suo ministero in relazione con il collegio degli assistenti diocesani e con il Vescovo.

ART.5 – L'A.C. DIOCESANA – ORGANISMI ED ELEZIONE DEI RESPONSABILI

5.1 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Organi dell'Associazione Diocesana sono:

- a. L'Assemblea Diocesana
- b. Il Consiglio Diocesano
- c. La Presidenza Diocesana

α. L'ASSEMBLEA DIOCESANA

L'Assemblea Diocesana è convocata, ordinariamente, ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Associazione per il triennio successivo ed eleggere il Consiglio Diocesano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria per affrontare temi di notevole rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati nel documento assembleare e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale. L'Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio diocesano, con una maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti o da un terzo dei Presidenti parrocchiali. Ai fini della convocazione dell'Assemblea il Consiglio diocesano:

- fissa la data per lo svolgimento dell'assemblea, indica l'ordine del giorno e il calendario dei lavori;
- stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti;
- determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, la discussione, l'approvazione di documenti.

La costituiscono e vi partecipano, con diritto di parola e di voto, i Presidenti delle Associazioni Territoriali di Base e i delegati delle stesse (delegati adulti, giovani, ACR) nel numero indicato dall'apposito regolamento.

Vi partecipano altresì i rappresentanti di FUCI, MEIC, MIEAC e dei Movimenti Diocesani di A.C. istituiti, i componenti del Consiglio Diocesano nonché la Presidenza Diocesana in carica.

All'Assemblea intervengono, con diritto di parola, i sacerdoti assistenti a livello diocesano.

Sono ammessi, in quanto invitati dalla Presidenza Diocesana i rappresentanti di altre Associazioni o Movimenti, facenti parte della Consulta Diocesana dei Laici.

Detti rappresentanti sono ammessi come uditori.

Gli aderenti all'A.C. Diocesana, non compresi nelle categorie suddette, possono partecipare all'Assemblea in qualità di uditori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente Diocesano in carica

In base alle scadenze fissate dalla normativa statutaria e regolamentare il Presidente Diocesano convoca l'Assemblea Diocesana elettiva.

In questo ultimo caso l'Assemblea provvede ad eleggere, fra gli aderenti all'A.C. Diocesana, i membri del Consiglio Diocesano come segue:

- 4 Rappresentanti del Settore Adulti (2 maschi e 2 femmine)
- 4 Rappresentanti del Settore Giovani (2 maschi e 2 femmine)
- 4 Rappresentanti dell'A.C.R. (2 maschi e 2 femmine)
- 6 Rappresentanti di Zona (1 per ciascuna delle seguenti Zone: Ponente; Alta Val Polcevera e Valle Scrivia; Bassa Val Polcevera; Centro; Val Bisagno; Levante)

Dovranno essere predisposte, a tal fine, liste di persone disponibili ad assumersi la responsabilità Associativa preferibilmente tra quelle proposte dalle singole ATB durante le loro assemblee.

Le liste faranno riferimento ai Settori ed Articolazioni dell'A.C. nonché alle Zone territoriali come sopra evidenziate. Ogni candidato (Adulto e Giovane) può essere presente sia nella lista del proprio settore, sia nella lista della propria zona di appartenenza.

Il ruolo del consigliere zonale è quello di coordinamento e legame tra l'Associazione Diocesana e le ATB.

L'Assemblea provvede anche ad eleggere i Delegati dell'Associazione Diocesana all'Assemblea Nazionale.

b. IL CONSIGLIO DIOCESANO

È rappresentativo di tutte le componenti e le articolazioni dell'Azione Cattolica Diocesana:

- Adulti
- Giovani
- Ragazzi (tramite i rappresentanti ACR)

Partecipano al Consiglio Diocesano, con diritto di parola e di voto, i componenti della Presidenza Diocesana (che ne sono membri di diritto), i membri eletti dall'Assemblea Diocesana.

Inoltre, partecipano al Consiglio Diocesano:

- con diritto di parola, i Sacerdoti Assistenti a livello Diocesano;
- con diritto di parola e di voto consultivo, eventuali membri cooptati per esprimere particolari attenzioni pastorali;
- con diritto di parola e di voto deliberativo, i Segretari del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e del Movimento Studenti di Azione Cattolica nonché un rappresentante per ciascuno di MEIC, MIEAC e FUCI, se costituiti in Diocesi.

Il Consiglio Diocesano:

- svolge funzione elettiva per la formazione della Presidenza Diocesana;
- approva il programma di attività per ciascun anno sociale;

- assume le scelte che orientano il servizio dell'A.C. nella Chiesa locale e nella Società secondo le linee definite dall'Assemblea Diocesana;
- cura la formazione di animatori e responsabili educativi e associativi;
- definisce, su proposta della Presidenza Diocesana, l'organizzazione del Centro Diocesano;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione;
- discute ed approva eventuali modifiche al regolamento diocesano emesso in occasione dell'Assemblea Diocesana triennale elettiva, nonché le proposte di modifica all'atto normativo diocesano da proporre all'Assemblea.

Il Consiglio Diocesano è convocato dal Presidente Diocesano, che lo presiede, in via ordinaria, almeno 4 volte all'anno.

Su motivata richiesta, il Consiglio Diocesano può essere convocato in via straordinaria dalla Presidenza Diocesana, oppure dall'Ordinario Diocesano, oppure dalla Presidenza Nazionale, oppure da un terzo dei Consiglieri Diocesani.

Per valutare problemi ecclesiali ed associativi e discutere le linee di lavoro dell'Associazione Diocesana, il Consiglio si può riunire in seduta congiunta insieme ai Presidenti Parrocchiali.

Per coadiuvare il servizio del Consiglio Diocesano e della Presidenza Diocesana, si possono costituire équipes di settore (o articolazione) ed apposite commissioni tematiche per varie esigenze pastorali. Sia le équipes che le commissioni devono essere coordinate da uno o più membri del Consiglio Diocesano a cui debbono riferire. La scelta dei componenti di équipes e commissioni viene fatta dalla Presidenza Diocesana e viene data notizia della composizione al Consiglio Diocesano.

c. LA PRESIDENZA DIOCESANA

La Presidenza è eletta dal Consiglio Diocesano: essa è composta dal Presidente, dal Segretario, dall'Amministratore, da 6 responsabili dei settori ed articolazioni:

- 2 del settore adulti (con funzioni di Vice Presidente);
- 2 del settore giovani (con funzioni di Vice Presidente);
- 2 dell'A.C.R. (di cui uno con funzioni di Responsabile).

Tutti i componenti la Presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano col Presidente per la conduzione unitaria dell'A.C. diocesana.

I vice presidenti ed il responsabile A.C.R., vengono surrogati in seno al Consiglio mediante cooptazione del primo dei non eletti nel rispettivo settore.

La Presidenza Diocesana rappresenta l' A.C. Diocesana nella Comunità ecclesiastica e civile; la Presidenza gestisce unitariamente l'Associazione in base alle linee definite e ai programmi decisi in Consiglio Diocesano.

La Presidenza Diocesana cura i rapporti con il Vescovo ed i sacerdoti, con il Consiglio Pastorale Diocesano, con il Consiglio Presbiterale, con la Consulta dei Laici e gli altri organismi diocesani con cui è chiamata a servire. Cura altresì i rapporti con la Presidenza ed il Centro Nazionale di A.C. e con la Delegazione Regionale.

5.2 IL PRESIDENTE DIOCESANO

Il Consiglio Diocesano, eletto dall'Assemblea, nella sua prima riunione, presieduta dal Consigliere anziano (l'anzianità da considerare a tal fine è quella di "servizio" nel Consiglio Diocesano), provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente Diocesano, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del regolamento nazionale di attuazione dello Statuto, indicando tre nominativi da trasmettere all'Ordinario Diocesano, affinché quest'ultimo provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.

Esaurite le operazioni di votazione secondo il richiamato art. 10 del regolamento, viene redatto e sottoscritto, a cura del Presidente di seduta e del segretario, apposito verbale della riunione che viene consegnato all'Assistente Unitario per la successiva comunicazione all'autorità ecclesiastica.

Il Presidente Diocesano così nominato propone al Consiglio la nomina di un Segretario e dell'Amministratore.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede e coordina l'attività della Presidenza, presiede il Consiglio Diocesano e l'Assemblea Diocesana.

5.3 GLI ASSISTENTI DIOCESANI

L'Assistente unitario e gli assistenti collaboratori sono nominati dall'Autorità ecclesiastica competente.

Gli assistenti diocesani sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio salva diversa disposizione dell'autorità ecclesiastica competente.

Gli assistenti, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano ad ogni aspetto dell'Associazione e delle sue Attività. In questo quadro prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consiglio, Presidenza) al fine di fornire il loro contributo per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

L'Assistente unitario cura, in particolare, i rapporti con il Vescovo e con il presbiterio diocesano.

5.4 IL SEGRETARIO E L'AMMINISTRATORE

Il Segretario è un socio cui viene richiesta la cura e la gestione della vita associativa.

La convocazione delle riunioni della Presidenza Diocesana e del Consiglio Diocesano e la stesura dei relativi verbali, il coordinamento della segreteria, le relazioni con le ATB e le comunicazioni istituzionali, costituiscono il quadro del suo impegno.

L'Amministratore è un socio cui è demandata la responsabilità dell'amministrazione economica e finanziaria della Associazione Diocesana. Può essere coadiuvato nella sua attività da un Comitato per gli affari economici, da lui presieduto, e composto da almeno due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente.

Riferisce, periodicamente, al Consiglio sullo stato finanziario dell'Associazione. I responsabili dei settori o articolazioni debbono sempre preventivamente raccordarsi con l'Amministratore prima di assumere impegni di spesa per l'organizzazione di attività sociali.

ART.6 – PARTECIPAZIONE ALL'A.C. NAZIONALE ED AL COLLEGAMENTO REGIONALE

È compito precipuo della Presidenza e del Consiglio Diocesano curare i rapporti con l'A.C. Nazionale e con la Delegazione Regionale, recependone le indicazioni ed i programmi e, dopo una attenta valutazione e discussione, proponendole a livello Diocesano e Parrocchiale, offrendo una attiva collaborazione alle iniziative nazionali e regionali, contribuendo con la riflessione e la messa in comune delle esperienze, alla elaborazione di percorsi comuni, sussidi e strumenti formativi e missionari, partecipando ai momenti assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee comuni dell'Associazione.

ART.7 – INCARICHI DIRETTIVI

Con il termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di Presidente (ATB, Diocesano) e di componente della Presidenza Diocesana.

Gli incarichi direttivi hanno, di norma, la durata di un triennio e possono essere rinnovati, consecutivamente, per lo stesso ruolo, solo per un secondo triennio. Ogni socio non può quindi ricoprire lo stesso tipo di incarico direttivo per più di due trienni consecutivi.

ART.8 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano, in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale di attuazione, riferite all'Associazione Nazionale.

ART.9 – APPROVAZIONE E MODIFICA DELL'ATTO NORMATIVO

Su proposta del Consiglio Diocesano le norme del presente Atto Normativo potranno essere modificate dall'Assemblea Diocesana, la cui validità è garantita dalla presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, con maggioranza assoluta dei votanti. Tali modifiche, per diventare operative, dovranno essere approvate e confermate dal Consiglio Nazionale.